

Edizione di venerdì 3 Dicembre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 30 novembre

di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione delle strutture turistiche

di **Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza**

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta ipotecaria dovuta da chi chiede l'annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva

di **Angelo Ginex**

CRISI D'IMPRESA

Il socio unico della fallita non può impugnare i provvedimenti del giudice delegato

di **Emanuel Monzeglio**

IMPOSTE INDIRETTE

Prescrizione del recupero accisa energia elettrica per comportamenti omissivi

di **Gabriele Damascelli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Veneto?

di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 30 novembre

di **Laura Mazzola**



Il **decimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza, della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **deducibilità delle spese di manutenzione**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**” è stato dato ampio spazio ai **principi fondamentali dell’Imu**. In particolare, sono stati approfonditi l’**ambito soggettivo**, l’**ambito oggettivo**, la **determinazione della base imponibile** e dell’**imposta dovuta a saldo**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata analizzata la **gestione dei contratti di locazione con TS Studio**.

Sono arrivati alcuni **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. IMPOSTE ANTICIPATE PER SPESE DI MANUTENZIONE

2. IMU: COMODATO TRA PARENTI DI SECONDO GRADO

1. IMU: SOTTOSCRIZIONE PRELIMINARE DI ACQUISTO

10

Deducibilità Imu professionisti

L'Imu pagata da un libero professionista, sull'immobile adibito a studio, è deducibile dal suo reddito?

G.L.

L'Imu pagata dai professionisti sugli immobili strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, è deducibile al 60 per cento, come previsto dall'articolo unico, comma 773, L. 190/2016.

Ne consegue che l'Imu relativa alle altre tipologie di immobili risulta essere indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

9

Acconti Irpef e Inps: passaggio da forfettario

Un cliente pensionato ha aperto partita Iva per attività professionale in regime forfettario. Nel 2020 ha conseguito un reddito da pensione superiore a 30.000 euro; quindi, dal 2021 non rientra più nel regime agevolativo. In merito all'imposta sostitutiva e ai contributi Inps, chiedo se sia corretto non aver versato gli acconti.

E.C.

Per la determinazione degli acconti dell'imposta sostitutiva, nell'ambito del regime forfettario, è possibile utilizzare il cosiddetto metodo previsionale, così come avviene ordinariamente per i debiti Irpef.

Pertanto, il contribuente che nell'anno d'imposta 2021 è uscito dal regime citato per entrare in quello ordinario, è da considerare esonerato dal calcolo e dal versamento degli acconti riferibili sia all'imposta sostitutiva sia all'Irpef ordinaria, in considerazione dell'assenza di un riferimento storico.

Qualora il primo e/o secondo acconto dell'imposta sostitutiva fossero comunque versati è possibile provvedere al loro "recupero" attraverso la compilazione del rigo RN38, colonna 4, del modello Redditi.

Diverso, invece, è il caso dei contributi Inps: essi, infatti, dovevano comunque essere versati.

8

Imu: diritto di abitazione del coniuge superstite su immobile A/8

La coniuge superstite vive nell'immobile, "prima casa", ereditato dal marito defunto. L'Imu del fabbricato di lusso (A/8) deve essere pagata da tutti i comproprietari con aliquota ridotta "prima casa"? Tutti gli eredi sono tenuti ad indicare nella loro dichiarazione dei redditi la quota di proprietà dell'immobile?

A.B.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione; pertanto, il soggetto passivo Imu rimane la moglie del defunto.

Inoltre, l'indicazione dell'immobile all'interno della dichiarazione dei redditi (quadro RB o B, rispettivamente nel caso di modello Redditi o di modello 730) deve essere effettuata dalla contribuente (moglie).

7

Imu: locazione di box pertinenziale

Un nostro cliente sta per acquistare un box auto che diverrà la seconda pertinenza dell'abitazione principale (esente da Imu). La prima pertinenza è un locale C/2. Dopo l'acquisto vorrebbe locare il box. In questo caso perde l'esenzione?

N.M.

In caso di locazione dell'immobile C/6 questo non può più considerarsi pertinenza dell'abitazione principale, in quanto non risulta a suo servizio.

Di conseguenza, sul box auto è dovuta l'Imu.

L'esenzione continua a permanere, invece, sull'abitazione e sull'altra pertinenza non locata.

6

Imu: detrazione abitazione principale

Se l'abitazione è cointestata al 50% ad una coppia convivente, non legata dal vincolo del matrimonio, la detrazione di 200 euro va ugualmente divisa in due, oppure spetta ad entrambi per intero?

P.V.

La detrazione base di 200 euro prescinde dall'esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari, alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.

Nel caso specifico, la detrazione deve essere suddivisa a metà? fra i due contitolari dell'immobile.

5

Imu: diritto di abitazione

Padre e figlio abitano in un appartamento di proprietà al 50% del padre e al 50% dei tre figli (a seguito di successione). Quali sono i soggetti passivi Imu? Se tutti e quattro sono soggetti passivi, come occorre suddividere il dovuto?

P.M.

Nel caso prospettato occorre rammentare che, in via generale, il soggetto passivo di imposta è il titolare del diritto reale di abitazione, se effettivamente esercitato dal coniuge superstite e a condizione che sia riferibile all'immobile adibita a residenza e dimora abituale.

Ne discende che nessun adempimento competerebbe, quindi, agli altri soggetti, in quanto gli obblighi fiscali ricadono totalmente sul coniuge superstite.

Pertanto, il soggetto passivo Imu è il padre.

#4

Deducibilità costi autoveicoli per dipendenti

In quale misura gli autoveicoli assegnati ai dipendenti partecipano al calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione?

D.P.

Gli autoveicoli assegnati ai dipendenti partecipano nella misura in cui viene operata la deduzione dei costi, ai sensi dell'articolo 164, comma 1 lett. b-bis), del Tuir, ossia nella misura del 70 per cento.

3

Imposte anticipate per spese di manutenzione

È obbligatorio stanziare le imposte anticipate in relazione alla disciplina delle spese di manutenzione?

M.A.

Come previsto dall'Oic 25, par. 41, le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si presume l'annullamento.

Alla luce di quanto sopra, non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, subordinata alla presenza delle condizioni indicate.

2

Imu: comodato tra parenti di secondo grado

In caso di contratto di comodato tra nonno e nipote, il proprietario ha diritto ad una riduzione d'imposta?

R.G.

Ai fini della riduzione di base imponibile al 50 per cento, occorre che il contratto di comodato d'uso gratuito possieda dei requisiti previsti dall'articolo unico, comma 747, lett. c), della L. 160/2019.

In particolare:

- il contratto deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Occorre però che il contratto di comodato sia sottoscritto da parenti di primo grado in linea retta.

Nella fattispecie i soggetti sono parenti in linea retta di secondo grado; pertanto, il nonno non ha diritto alla riduzione della base imponibile Imu.

1

Imu: sottoscrizione preliminare di acquisto

Un mio cliente ha sottoscritto un preliminare di acquisto di un immobile che sarà adibito a prima casa. Deve versare l'Imu?

E.M.

La risposta è negativa.

Il soggetto passivo dell'Imu, in generale, è colui che ha il possesso dell'immobile (proprietà o diritto reale di godimento), ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della L. 160/2019.

La sottoscrizione di un preliminare di vendita non comporta alcun passaggio di proprietà o di diritto reale di godimento.

Pertanto, il tributo deve essere pagato dal futuro cedente fino al momento della stipula dell'atto di cessione dell'immobile.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione delle strutture turistiche

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Con l'**attuazione del PNRR** (D.L. 152/2021) vengono stanziati **risorse importanti** per rilanciare uno dei settori strategici del nostro Paese: 2,4 sono i miliardi destinati difatti al turismo, risorse che tra **crediti di imposta, contributi a fondo perduto e fondi dedicati** mirano ad **incentivare la riqualificazione energetica, la digitalizzazione, la messa in sicurezza e l'eliminazione di barriere architettoniche** delle strutture ricettive.

Quindi, le due principali modalità attraverso le quali vengono impiegate dette risorse sono il **credito di imposta e il contributo a fondo perduto**.

Oltre 1,7 miliardi di euro sono destinati alla **riqualificazione e all'efficientamento energetico** di imprese e attività che operano nel settore turistico. In particolare, [l'articolo 1 D.L. 152/2021](#) individua i soggetti beneficiari in:

- **alberghi**;
- strutture che svolgono **attività agrituristica** (si veda la L. 96/2006 e le norme regionali che regolamentano tali attività);
- **strutture ricettive** all'aria aperta;
- **altre imprese** che lavorano nel comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale quali: stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, poli fieristici e congressuali.

Periodo di sostenimento delle spese

Le spese rientranti nelle due agevolazioni devono essere sostenute **a partire dall'entrata in vigore del decreto** (vale a dire il 07.11.2021, essendo lo stesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale

il 06.11.2021) e **fino al 31.12.2024**.

Per gli interventi di ristrutturazione degli alberghi iniziati dopo il 01.02.2020, e **non ancora conclusi al 07.11.2021**, valgono le disposizioni del nuovo credito di imposta, purché **le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07.11.2021**.

Continuano ad applicarsi le disposizioni del credito di imposta al 65% di cui all'[articolo 79 D.L. 104/2020](#) per gli interventi che invece si sono conclusi entro il 07.11.2021.

Tipologia di spese ammesse

Sia il **contributo a fondo perduto** che il **credito di imposta** sono riconosciuti per quelle spese sostenute sulla base dell'**articolo 109 Tuir**. Si specifica che **rientrano anche i costi relativi alla progettazione**.

Gli interventi agevolati sono i seguenti:

- **interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riqualificazione antisismica;**
- **interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche;**
- **opere edilizie** relative a: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione in senso stretto;
- **realizzazione di piscine termali** e acquisizione attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- **spese per la digitalizzazione** (previste dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014](#), ad esempio: impianti Wi-Fi, realizzazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti).

Credito di imposta

La misura del **credito di imposta** previsto per il settore turistico è **pari all'80% delle spese sostenute** e rientranti negli interventi elencati *ut supra* e **non incide ai fini del calcolo dell'Irap**. Inoltre, **il credito non rileva** ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109](#), comma 5, Tuir.

Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24** a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e **a partire dall'esercizio successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati**.

Per tale compensazione **non vengono applicati i limiti di cui all'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#)** e di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

È possibile **cedere il credito di imposta**, totalmente o parzialmente, con **facoltà di successiva cessione ad altri soggetti come le banche e gli altri intermediari finanziari**. Sulle **modalità attuative** relative alla cessione ed alla **tracciabilità del credito di imposta** si applicano le disposizioni di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 08.08.2020.

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto **viene erogato in un'unica soluzione** a conclusione dell'intervento.

Tuttavia, è possibile ricevere, a seguito di apposita domanda, **un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto**, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria o di cauzione.

Il contributo a fondo perduto **copre il 50% dell'importo delle spese sostenute**, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

L'intervento prevede **l'elargizione di fondi più elevati a seconda della tipologia di spesa** o del soggetto che la sostiene. In particolare:

- per gli **interventi di digitalizzazione e innovazione**, sono previsti ulteriori 30.000,00 euro sul 15% dell'investimento;
- per **l'imprenditoria femminile** (requisiti previsti dall'[articolo 53 D.Lgs. 198/2006](#)) o giovanile (trattasi di società cooperative o di persone costituite almeno per il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani) **il contributo si eleva di ulteriori euro 20.000,00;**
- per le **imprese situate al Centro e al Sud Italia**, vengono destinati ulteriori 10.000,00 euro.

Iter di accesso, limiti e cumulabilità

Per poter **usufruire di entrambe le agevolazioni**, è necessario presentare una **domanda telematica in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari** per la fruizione degli incentivi.

Il **ministero del Turismo** pubblicherà un **avviso** con le **modalità di erogazione degli incentivi** e l'individuazione delle **spese eleggibili ai fini della determinazione degli stessi**.

Le **agevolazioni** verranno concesse:

- in base all'**ordine cronologico** delle domande;
- nel **limite di spesa** sulla base delle **risorse destinate per ciascun anno** (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025).

Tali agevolazioni sono **riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti di "de minimis"** e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Inoltre, **non sono cumulabili con altri contributi, agevolazioni, sovvenzioni** concessi per gli stessi interventi.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta ipotecaria dovuta da chi chiede l'annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva

di Angelo Ginex



In tema di **imposta ipotecaria**, l'**annotazione del reclamo** previsto dall'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.** a margine della **trascrizione con riserva** ex [articolo 2674-bis cod.civ.](#), consentendo di poter beneficiare, nonostante il **rifiuto del conservatore**, in via provvisoria, della **pubblicità immobiliare** della **domanda giudiziale** e, quindi, delle **tutele** che dalla stessa conseguono, soddisfa un **interesse privato**, per cui **obbligato al pagamento** della relativa **imposta ipotecaria** è il **soggetto stesso** che richiede detta **annotazione**.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 37969 depositata ieri 2 dicembre**, che, in **manca di precedenti** sul punto, chiarisce quale sia il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta ipotecaria** in caso di **annotazione del reclamo** di cui all'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.** a margine della **trascrizione con riserva**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria** relativa alla **domanda di annotazione** dell'avvenuta proposizione del **reclamo** previsto dall'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.**, avverso una **nota di trascrizione con riserva**, richiesta ai sensi dell'**articolo 2674-bis cod.civ.**, in riferimento ad un **atto di citazione**.

Più precisamente, il **Conservatore** dei registri immobiliari accettava **con riserva la nota di trascrizione** dell'atto di citazione, che era stato presentato da un avvocato per conto e nell'interesse di alcune persone, a causa della incompletezza della notifica di tale atto.

Pertanto, ai sensi dell'[articolo 2674-bis cod.civ.](#) e dell'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.**, questi presentavano **reclamo** avverso la suddetta **trascrizione con riserva**, ma il Tribunale di Napoli lo rigettava con decreto. Seguiva reclamo alla Corte di Appello di Napoli, la quale invece lo accoglieva dichiarando che la **riserva** apposta alla trascrizione della domanda giudiziale era **illegittima**, dovendo escludersi la sussistenza dei **gravi e fondati dubbi** sulla trascrivibilità della citazione richiesti dal citato [articolo 2674-bis](#).

Conseguentemente, i medesimi proponevano **domanda di annotazione** al competente Ufficio, che effettuava la formalità **in calce alla trascrizione** e notificava quindi ai contribuenti **avviso di liquidazione** per l'imposta ipotecaria dovuta.

Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, in accoglimento dello stesso, sosteneva che l'**annotazione** di cui all'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.**, così come il **pagamento della imposta** oggetto di contestazione, era stata originata dalla **illegittimità del dubbio** del conservatore e non dalla richiesta dei ricorrenti di **trascrivere** l'atto di citazione **con riserva**.

A seguito di **appello** dell'Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Campania **confermava la decisione di primo grado** con analoga motivazione, ritenendo che il **soggetto obbligato** al **pagamento delle imposte ipotecaria e di bollo** connesse alle **annotazioni** effettuate ai sensi dell'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.**, a margine della **trascrizione**, fosse l'Ufficio poiché non è possibile porre a carico del contribuente un **onere tributario** derivante dall'**illegittimo comportamento** della Pubblica Amministrazione.

Così, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** denunciando la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 1, comma 2, e 11 D.Lgs. 347/1990](#), **2674-bis cod.civ.** e **113-ter disp. att. cod.civ.**, dal momento che i giudici di appello avevano fondato la **statuizione di rigetto** sull'accoglimento del giudizio civile avente ad oggetto l'**apposizione della riserva alla trascrizione**, quando invece l'avviso di liquidazione aveva ad oggetto l'annotazione del suddetto reclamo.

Inoltre, la medesima evidenziava che la richiesta di **trascrizione con riserva**, da cui consegue l'onere di proposizione del **reclamo**, costituisce una **scelta della parte**, la quale è tenuta a **sopportarne anche gli oneri fiscali**, qualora proceda alle relative formalità.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso** proposto dall'Ufficio, evidenziando come, sulla base **quadro normativo di riferimento**, che essa ha peraltro interamente ripercorso (vedi [articoli 2674-bis cod.civ.](#), [1 D.Lgs. 347/1990](#) e **113-ter disp. att. cod.civ.**), emerge chiaramente che l'**annotazione del reclamo** previsto dall'**articolo 113-ter disp. att. cod.civ.** a margine della **trascrizione con riserva** ex [articolo 2674-bis cod.civ.](#), soddisfa un **interesse privato**.

Esso, infatti, consente al **privato** di poter beneficiare, nonostante il **rifiuto del conservatore** dei registri immobiliari, in via provvisoria, della **pubblicità immobiliare** della **domanda giudiziale** e, quindi, delle **garanzie e tutele** che dalla stessa conseguono, per cui **obbligato al pagamento** della relativa **imposta ipotecaria** non può che essere il **soggetto stesso** che richiede detta **annotazione**, così come previsto dall'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 347/1990](#).

Per tale ragione, si è concluso che non può assumere **alcuna rilevanza** la circostanza che il **pagamento della imposta ipotecaria** oggetto di contestazione sia conseguenza della **illegittimità del dubbio** del conservatore e non della richiesta dei ricorrenti di **trascrivere** l'atto di citazione **con riserva**.

In definitiva, quindi, il **ricorso** dell'Agenzia è stato **accolto**, la **sentenza impugnata** è stata **cassata con rinvio** e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di Cassazione ha **deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti**.

CRISI D'IMPRESA

Il socio unico della fallita non può impugnare i provvedimenti del giudice delegato

di **Emanuel Monzeglio**

Seminario di specializzazione

LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle procedure concorsuali, **non sussiste la legittimità ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato**, in sede di formazione dello stato passivo, **anche da parte del socio unico** di una società di capitali fallita.

È quanto si evince **dall'[ordinanza n. 26502 della Corte di Cassazione](#)** in cui i giudici di legittimità, confermando la posizione assunta sul punto dal Tribunale, rigettano il ricorso.

La veste del socio, quale titolare del 100% delle **quote di una società a responsabilità limitata non risulta riconducibile** a quella del titolare di diritti reali o personali sui beni acquisiti nella massa attiva e, pertanto, **non rientra nel novero dei soggetti legittimati di cui all'[articolo 98 L.F.](#)**

Nel caso di specie il socio unico della società **proponeva ricorso per la violazione dell'[articolo 98 L.F.](#)** denunciando l'erronea interpretazione del comma 3.

Secondo il ricorrente la sussistenza della legittimazione all'impugnativa sarebbe diritto anche del socio unico di una società di capitali, in quanto **la quota posseduta è assimilabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro**. Il ricorso attiene, altresì, alla possibilità di intraprendere una **contesa giudiziale**, avente come oggetto il decreto di esecutività, **anche da parte del socio unico e non esclusivamente dai creditori ammessi allo stato passivo**. Il tutto avvalorato dall'interesse specifico del socio volto a evitare che lo stato passivo possa contenere **crediti inesistenti**, aumentando il passivo fallimentare, considerato che egli può essere chiamato in causa sottoforma di **responsabilità per il dissesto aziendale**.

A riguardo, il **Tribunale rigettava il ricorso** rilevando il **difetto di legittimazione attiva del ricorrente**.

In ordine alla legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo, la **Cassazione n. 1197/2020** aveva chiarito che **non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato** in sede di formazione dello stato passivo sia perché aventi efficacia meramente endoconcorsuale sia – [articolo 43 L.F.](#) – perché la **legittimazione per i rapporti patrimoniali del fallito** compresi nel fallimento è esclusiva del curatore.

In primo luogo, il collegio ribadisce che in effetti **l'impugnativa può essere proposta anche dai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili** in possesso del fallito e acquisiti nel patrimonio fallimentare.

Ne consegue che i soggetti di cui all'[articolo 98 L.F.](#) possono **proporre l'impugnativa avverso la domanda di un altro creditore o titolare di un diritto reale o personale**, che sia stata accolta in tutto o in parte dal giudice delegato. Quindi, **non basta solamente essere titolare di un diritto reale o personale** su un bene confluito nella massa attiva, ma occorre, altresì, che sia **vagliato e riconosciuto dal giudice delegato**.

A tal proposito, la **Corte di Cassazione**, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, ha chiarito che i soggetti legittimati a proporre ricorso per revocazione contro crediti ammessi sono, oltre al **curatore e ai titolari di diritti su beni mobili e immobili del fallito**, **i soli creditori ammessi al passivo che possono ricevere pregiudizio dal fatto che con essi concorra un soggetto privo della qualità di creditore** (cfr. **Cassazione n. 28666/2013**).

In ragione di ciò, appurato che alcuna domanda di ammissione è stata ricevuta, il **ricorrente non possiede la legittimazione all'impugnativa di credito di terzi** in quanto non ammesso allo stato passivo.

Parimenti, in relazione alla figura di socio unico, la **Suprema Corte ha ritenuto corretto l'indirizzo applicato dal Tribunale di Bari con sentenza dell'11.06.2020**.

Ed infatti, nelle società di capitali, dotate di distinta soggettività giuridica e di propria autonomia patrimoniale, **l'interesse del socio** alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso **strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario**, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima.

Ne consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata **il socio non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima** (cfr. **Cassazione, n. 5323/2003**) e, **nemmeno il fallito è ammesso alle impugnazioni dei crediti** (cfr. **Cassazione, nn. 1197/2020, 7407/2013**).

Con tale intervento, la Suprema Corte ha precisato come **anche il socio unico di una società di capitali fallita non sia legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato** in sede

di formazione del passivo qualora **non si sia insinuato e successivamente ammesso al passivo fallimentare.**

È stato, altresì, chiarito come la **mera posizione di socio unico non sia condizione sufficiente ad intraprendere azioni giudiziarie e impugnare atti.**

IMPOSTE INDIRETTE

Prescrizione del recupero accisa energia elettrica per comportamenti omissivi

di **Gabriele Damascelli**

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

Scopri di più >

L'[articolo 57](#) del TUA (Testo Unico Accise – D.Lgs. 504/1995), comma 3, secondo alinea, nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle **obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate** al loro inadempimento nel caso di **comportamenti omissivi del contribuente** produce di conseguenza, sotto il profilo difensivo, un **irragionevole effetto discriminatorio** per il contribuente tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.

L'assenza di un *dies a quo* “certo” di inizio del computo di decorrenza della prescrizione del **credito tributario** – e della decadenza dalla pretesa sanzionatoria, per effetto del rinvio operato dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#) – nella misura in cui viene ricollegato alla semplice “scoperta dell'illecito”, **ha l'effetto di esporre a tempo indeterminato il contribuente alle pretese del fisco**, potenzialmente avanzabili anche a distanza di decenni dall'insorgenza dell'obbligo rimasto inadempito, **in violazione dell'[articolo 24 Cost.](#)**

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la **Corte Costituzionale nella sentenza n. 200/2021** con cui, pur condividendo le ragioni del rinvio operato dalla Corte di Cassazione (ordinanze n. 5483 e 5484 del 2020) e **riconoscendo palese l'inadeguatezza del regime dell'[articolo 57, comma 3, secondo periodo del TUA](#) rispetto alle “esigenze” poste dall'[articolo 24 Cost.](#)**, conclude di **non potervi porre rimedio**, riconoscendo **fondata ed assorbente l'eccezione d'inammissibilità** con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la *reductio ad legitimitatem* auspicata dal rimettente postula un intervento manipolativo-additivo, la cui scelta è prioritariamente affidata alla discrezionalità del legislatore.

Ciononostante la Consulta afferma che, **se è vero che è rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore**, anche in forza del principio della polisistematicità dell'ordinamento tributario, **il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale** (v. sentenze Consulta n. 375/2002 e n. 201/2020), combinandole e

modulandole in relazione agli specifici interessi di volta in volta coinvolti, **pur tuttavia sottolinea che “quanto evidenziato in ordine al diritto di difesa rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio”** per non lasciare il contribuente inerme dinanzi all'azione dell'Erario per un tempo indefinito ed indefinibile.

All'origine della questione vi era un ricorso in Cassazione proposto dalle Dogane, in relazione alla violazione, non controversa, dell'**articolo 59 del TUA**, da parte di una **società che aveva omesso la preventiva denuncia di attivazione di un'officina di produzione di energia elettrica**, punita con una sanzione amministrativa dall'**articolo 59, comma 1, lett. a), del TUA**, ipotesi in relazione alla quale è applicabile l'**articolo 57, comma 3**, secondo alinea del TUA, **quale comportamento omissivo che giustifica il recupero da parte delle Dogane** mediante avvisi di pagamento per omessa denuncia, omesso versamento del diritto di licenza, omesso versamento dell'accisa e delle addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica, nonché relative sanzioni, nel termine prescrizione decorrente, appunto, dalla **scoperta dell'illecito**.

La Cassazione ha ritenuto rilevante e **non manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale ritenendo che, se da un lato era appurato che la **società avesse attivato alcune officine di produzione di energia elettrica** senza la preventiva denuncia e licenza di esercizio, con conseguenti obblighi tributari formali e sostanziali (**articoli 52, comma 1 e 53 comma 1, ultima parte del TUA vigenti *ratione temporis***) e conseguenti relative sanzioni (**articolo 59, comma 1, lett. a, TUA**), di contro **non era comprensibile per quale “motivo razionale discrezionale” i soggetti debitori di tale accisa**, che fossero inadempienti ad obblighi dichiarativi omologhi a quelli cui sono tenuti i soggetti passivi delle imposte dirette, dell'Iva e del registro, **dovessero, diversamente da quelli soggetti a tali ultimi tributi, essere esposti ad un'azione accertatrice/sanzionatoria temporalmente indefinita**.

La Cassazione ha osservato altresì che, **nonostante l'esistenza di una disposizione analoga all'articolo 57, comma 3 alinea 2**, di portata viepiù generale, sia rinvenibile nell'**articolo 2941 n. 8), cod. civ.**, di contro ha rilevato che nella legislazione speciale tributaria sono rintracciabili disposizioni diverse che, per l'omogeneità della materia disciplinata, devono ritenersi più propriamente utilizzabili come **“paradigmi normativi equiordinati (*tertia comparationis*)”** (concetto poi ripreso dalla Consulta in ordinanza).

Ci si riferisce in particolare a quanto previsto per le **principali imposte erariali** quali l'**articolo 57, comma 2, D.P.R. 633/1972**, l'**articolo 43, comma 2, D.P.R. 600/1973** e l'**articolo 76, comma 1, D.P.R. 131/1986**, le cui discipline, riferisce la Consulta, anche con riferimento ai soggetti passivi che si siano sottratti agli obblighi dichiarativi su di essi gravanti, **ancorano ragionevolmente la decorrenza del periodo entro il quale l'amministrazione può far valere le proprie pretese ad un termine iniziale certo**, coincidente con la **data di scadenza dell'obbligo inadempito**, ossia con la consumazione dell'illecito omissivo, anche nel caso di condotta particolarmente lesiva, quale quella dell'evasore totale.

Ha evidenziato la Cassazione che, **nella disciplina delle principali imposte erariali, i soggetti passivi che si siano sottratti agli obblighi di natura dichiarativa non sono esposti all'azione**

accertatrice (e sanzionatoria) **per un tempo indefinito** (ovvero a partire dalla data, eventuale ed incerta, in cui sia stata scoperta la loro omissione), bensì per un periodo di tempo ben determinato (decorrente da un giorno certo), superato il quale l'Ente impositore non può più agire per il recupero dell'imposta evasa.

Nelle tre ipotesi sopra richiamate il *dies a quo* è stato individuato dal legislatore nella data di scadenza dell'obbligo inadempito e quindi della consumazione dell'illecito fiscale omissivo, con altresì ragionevole ed eventuale maggior durata del termine ordinario entro il quale l'amministrazione deve procedere alla riscossione in considerazione della indiscutibile maggiore decettività/lesività della condotta dell'evasore totale.

L'“**incongruenza**” normativa di cui all'[articolo 53, comma 3, alinea 2 del TUA](#) è altresì **avvalorata**, come si deduce dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, **dall'antinomia presente nello stesso TUA, il cui articolo 15**, contenente la disciplina generale della prescrizione dei diritti di accisa, a seguito della radicale modifica resa dall'articolo 4 ter D.L.193/2016 (conv. in L. 225/2016), stabilisce “ora” che “**Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati di dieci anni**”, risultando così “**depurato**” nel nuovo testo normativo **dalla previsione “eccezionale” del testo previgente riguardante il caso dei “comportamenti omissivi”**, con la fissazione del termine iniziale della prescrizione a partire dalla data della loro scoperta.

Il **testo dell'[articolo 57 del TUA](#)**, che regola specificamente la prescrizione dell'accisa sull'energia elettrica, **è invece rimasto immutato** e ciò, appunto, alimenta ancor più i dubbi di incongruenza/irrazionalità sistematica, anche settoriale, e dunque di incostituzionalità della norma.

Non si comprende infatti per quale ragione, riferisce la Cassazione, quanto al decorso della prescrizione delle obbligazioni d'imposta (e relative sanzioni), **vi sia un diverso e deteriore trattamento per l'accisa sull'energia elettrica rispetto agli analoghi tributi disciplinati dal TUA**.

Di qui il rinvio alla Consulta stante **la chiarezza del dato testuale che non consentiva**, secondo la Cassazione, di percorrere **un'interpretazione alternativa – costituzionalmente orientata –** della norma in esame.

L'[articolo 57, comma 3, TUA](#), in relazione alla prescrizione dei diritti erariali inerenti **l'accisa sulla produzione dell'energia elettrica** (e dei correlati poteri sanzionatori), prevede una regola ed un'eccezione: la prima, espressamente, fissa il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale nella “**data in cui è avvenuto il consumo**”; la seconda, appunto in via di eccezione, sancisce che la prescrizione “**opera dal momento della scoperta del fatto illecito**” nel caso in cui esso consista in “**comportamenti omissivi**”.

La Corte Costituzionale ha da un lato accolto **l'eccezione d'inammissibilità del Presidente del Consiglio dei ministri** come sopra argomentato ma dall'altro ha ricordato come lei stessa abbia già avuto modo di chiarire (**sentenza n. 280/2005**) e ribadire (**sentenza n. 11/2008** e

ordinanza n. 178/2008) che [l'articolo 24 Cost.](#) impedisce di lasciare il contribuente assoggettato all'azione del fisco per un tempo indeterminato (sentenza n. 356/2008), ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico del contribuente medesimo.

La Corte Costituzionale ha poi ricordato, in ossequio all'esigenza di certezza nei rapporti giuridici, **di aver già avallato**, come costituzionalmente orientata, **l'interpretazione volta a porre un termine prescrizionale determinato all'esercizio dell'azione di recupero dei tributi doganali** (sentenza n. 247/2011) **e di considerare essenziale la previsione di un preciso limite temporale** per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'amministrazione, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla definizione della propria situazione giuridica (**sentenza n. 151/2021**).

In conclusione con la [sentenza n. 200 del 26.10.2021 la Corte costituzionale](#) ha così affermato che “... **la norma censurata**, identificando nella scoperta dell'illecito il termine di decorrenza della prescrizione del credito tributario – e della decadenza dalla pretesa sanzionatoria, per effetto del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 – **non individua in maniera certa il dies a quo di inizio del computo, così esponendo a tempo indeterminato il contribuente alle pretese del fisco, potenzialmente avanzabili anche a distanza di decenni dall'insorgenza dell'obbligo rimasto inadempito, in violazione dell'articolo 24 Cost. Ad aggravare il pregiudizio del diritto di difesa**, quantomeno con riferimento al credito dell'imposta, **concorrono l'esclusiva previsione di un termine di prescrizione** – suscettibile, a differenza di quello di decadenza, di interruzione e, quindi, eventuale fonte di ulteriore indeterminatezza – nonché la circostanza che l'obbligo di conservazione documentale, funzionale a contraddire le pretese del fisco, sia previsto per un tempo molto più breve (artt. 2220 del cod. civ. e 8, comma 5, della L. n. 212/2000 nonché l'articolo 15, comma 6 del TUA)”.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Veneto?

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Scegliere la località **dove sciare in Veneto** non è sicuramente semplice, considerando che varie **aree sciistiche** si concentrano soprattutto nella **zona dolomitica**, con il **comprensorio Dolomiti Superski** che è il più vasto e importante d'Europa.

Scopriamo insieme sette tra le principali stazioni sciistiche per trascorrere momenti unici sulla neve.

1. **Cortina D'Ampezzo**: conosciuta anche come la “**Regina delle Dolomiti**” è una delle zone sciistiche più apprezzate a livello internazionale. È sede per le competizioni della Coppa del Mondo di Sci alpino e nel 2026, insieme a Milano, sarà protagonista dei Giochi Olimpici invernali. L'**area** delle **Tofane**, delle **Cinque Torri**, di **Faloria-Cristallo-Mietres** e del **Lagazuoi** costituiscono un comprensorio con circa 40 impianti e 86 piste per un totale di 120 km. Le piste sono predisposte per ogni livello di preparazione, dal principiante al più esperto. Disponibili anche piste per lo **snowboard** allo **Snowpark di Cortina** e non mancano panorami spettacolari.
2. **Padola**: è un'altra destinazione veneta da considerare. È perfetta per chi vuole cimentarsi nello **sci da discesa** e il **fondo**. Per i discesisti sono presenti le piste nell'**area Padola – Passo Monte Croce Comelico** e i tracciati variano da quelli facili, a quelli difficili catalogati come “neri”. In generale le piste garantiscono divertimento a tutte le tipologie di **sciatori**, anche ai “**carvers**” che cercano tanti cambi di pendenza. Nell'area è presente il **Rifugio Col d'la Tenda** di Padola, dalla cui terrazza si gode una fantastica vista dell'**Alta Val Comelico** e del paese di Padola. Per i fondisti sono disponibili 30 km di piste del **Dolomiti NordicSki** che si sviluppano nella meravigliosa **Valgrande**.
3. **Auronzo di Cadore**: è la località adatta a chi preferisce la calma di un luogo non molto affollato con piste per i bambini e prezzi contenuti. È situato nella **Val d'Ansiei**, sulle sponde del lago artificiale di Santa Caterina ai piedi del **Monte Aiarnola**. L'**area Auronzo-Misurina** è composta dal comprensorio sciistico di **Auronzo** con 20 km di piste e l'**area sciistica di Misurina** con 4 piste di varie difficoltà. I fondisti possono sfruttare 4 anelli, per un totale di 30 km. Si può godere della bellezza paesaggistica con le escursioni e gite in motoslitte.
4. **Falcade e Passo San Pellegrino**: nella conca nella **Valle del Biois**, ai piedi del massiccio del **Focobon**, si trova Falcade collegata al Passo San Pellegrino tramite le piste del **Col Margherita**. Comprende l' **Area Alpe Lusia** che con quella di San Pellegrino formano il **comprensorio delle Tre Valli**. Le piste disponibili sono 13 adatte ad ogni tipo di sciatore, che in aggiunta a quelle del Passo San Pellegrino sono 60 km di **percorsi**

sciabili con lunghezze e difficoltà diverse. Per i bimbi, a poca distanza, si trova il parco giochi sulla neve **Falcaland**, dove possono divertirsi, mentre gli adulti si godono momenti di pace e relax abbracciati dalla natura. Il Passo San Pellegrino è la terrazza delle Dolomiti al confine tra Veneto e Trentino con luoghi incantevoli a tal punto che il tragitto che li collega è stato definito **Ski Tour delle Emozioni** ed il suo ultimo tratto prende il nome di **Pista degli Innamorati**, proprio perché è impossibile non innamorarsi del posto.

5. **Arrabba**: situato nel comune di **Livinallongo del Col di Lana** ai piedi del **Massiccio del Sella**, è dominata da **Cima Portavescovo** da cui si può discendere per iniziare il **giro sciistico della Grande Guerra** e raggiungere la Marmolada. Attorno al gruppo del Sella si snoda lo **skitour Sellaronda**, per un'esperienza sciistica unica ed emozionante. L'area è un vero gioiello delle Dolomiti grazie anche ai 31 impianti di risalita e ben 62 km di piste perfette.
6. **Monte Civetta**: appartenente alle **Dolomiti di Zoldo**, fa da sfondo a splendide vallate in cui sono incastonati paesi e piccoli borghi suggestivi. Qui sono presenti ben 72 km di piste con 23 impianti dello **Ski Civetta**. Nel comprensorio è possibile praticare anche lo sci di fondo e divertirsi con lo snowboard. Durante le soste si possono gustare prodotti tipici e locali in uno dei 17 rifugi distribuiti nell'intera zona delle **Dolomiti venete**. Inoltre attorno al **Col di Lana** è presente un itinerario storico, molto interessante, che conduce ai luoghi che furono protagonisti nella Prima Guerra Mondiale.
7. **San Vito di Cadore**: situato nel cuore delle **Dolomiti bellunesi**, la **Ski area dell'Alto Cadore** insieme a **Borca** e **Vodo di Cadore** è parte del comprensorio sciistico di Cortina d'Ampezzo e del Dolomiti Superski. Sono presenti 10 km di piste in un meraviglioso verde fatto di boschi e ampie colline, percorsi sia per esperti che per principianti. Tra i vari tracciati troviamo la **pista blu Brosolas**, la **rossa Caprioli**, la **nera Ciastel**. San Vito di Cadore dispone per le famiglie con bambini di un meraviglioso parco, il **Parco NeveSole**, con giochi sulla neve e per chi vuole prendere dimestichezza con gli sci ai piedi.

In ognuno di questi posti non mancano luoghi d'interesse e monumenti da visitare. Ogni località ha una sua storia da raccontare. E quando sarai sulla pista o in giro per i borghi e paesi fermati in uno dei tantissimi rifugi e ristoranti per deliziare il tuo palato con la cucina tipica e tradizionale. Dopodiché, se ti va, torna qui a raccontarmi la tua esperienza e dove hai scelto di sciare in Veneto. Ti aspetto nei commenti!



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO